

IL DECRETO LEGISLATIVO 106/09. MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/08)

Sensibili modifiche sono state apportate da D.Lgs. 106/09, previsto dal precedente D.Lgs. 81/08. Nel presente articolo si vogliono riassumere alcuni dei cambiamenti più sensibili riscontrati nella parte di applicazione generale. Vengono di seguito commentati alcuni articoli tra i più significativi del nuovo decreto legislativo.

Per convenzione si è deciso di commentare gli articoli ritenuti discrezionalmente più importanti e che si applicano a tutte le aziende. Per ogni articolo viene riportato un titolo che fa riferimento al contenuto del medesimo o eventualmente all'articolo del D.Lgs. 81/08 che è stato modificato al fine di rendere più agevole la lettura del documento. Successivamente, tra parentesi è riportato l'articolo di riferimento nel D.Lgs. 106/09. Per una tabella di raccordo degli articoli nei decreti di riferimento consultare la tabella riportata in coda al documento.

La presente pubblicazione ha carattere riassuntivo e di interpretazione personale, quindi non corrisponde alle disposizioni di Legge e non ha alcun carattere coercitivo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all'autore per l'errata o incompleta compilazione del presente documento. Il lettore è informato fin da subito che si tratta di una pubblicazione con interpretazioni personali delle disposizioni di Legge. [Per una corretta interpretazione consultare il Decreto sopra menzionato al presente link.](#)

Il presente documento è liberamente consultabile e distribuibile, a patto di conservare la struttura, i contenuti e l'impaginazione. Non è possibile apportare modifica alcuna senza l'autorizzazione dell'autore.

Per segnalare errori, per commenti, per richieste di preventivi o quanto altro, utilizzare i contatti riportati in ogni pagina.

SOMMARIO

SOMMARIO	2
POSSIBILITA' PER L'INAIL DI EROGARE PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE NON OSPEDALIERE (ART. 8)	3
RIDUZIONE DEL TASSO DEI PREMI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (ART.9)	3
VIGILANZA SU FORZE ARMATE, POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO (ART. 10)	3
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE (ART.11)	3
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ART. 13).....	4
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 15).....	4
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 16).....	5
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 17).....	5
VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 18)	5
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (ART. 23)	6
SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 26).....	6
SANZIONI (ART. 32 – 33 – 34 – 35 – 36)	6
TABELLA DI RACCORDO TRA IL D.LGS. 81/08 E IL D.LGS. 106/09	7

POSSIBILITA' PER L'INAIL DI EROGARE PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE NON OSPEDALIERE (Art. 8)

Con l'aggiunta della lettera d-bis all'articolo 9 comma 4 l'INAIL viene autorizzato a erogare prestazioni sanitarie riabilitative non ospedaliere, previa accordo in sede di Conferenza Stato Regioni.

RIDUZIONE DEL TASSO DEI PREMI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (Art.9)

Per la riduzione del tasso dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si tiene conto dell'adozione da parte delle imprese di soluzioni tecnologiche o organizzative verificate dall'INAIL.

VIGILANZA SU FORZE ARMATE, POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO (Art. 10)

Negli organi pubblici sopra menzionati la vigilanza è effettuata dagli servizi sanitari e tecnici istituiti presso le amministrazioni in questione (in pratica la vigilanza è interna).

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE (Art.11)

È definita la voce REITERATE sostituendo in toto il comma 1. Per REITERATE VIOLAZIONI ora si intende quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Inoltre viene definito chela durata del provvedimento è pari alla sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro

quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Rimane il limite inferiore del 20% dei lavoratori trovati irregolari per la sospensione delle attività. Per violazioni sulla Sicurezza e Salute si rimanda all'allegato 1, come da precedente decreto.

La competenza per il rischio Incendio viene demandata completamente ai Vigili del Fuoco. Vengono chiarite le disposizioni penali per il datore di lavoro che non ottempera alla sospensione, definendo 2 possibili casi (lavoro irregolare e violazione delle norme di Sicurezza). Le sanzioni più pesanti sono per la violazione delle norme di Sicurezza. Se il lavoratore irregolare è l'unico lavoratore dell'azienda non si applica il provvedimento di sospensione dell'azienda.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (Art. 13)

Gli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria vengono trasferiti al Medico Competente. Il Documento di Valutazione dei Rischi può essere consegnato al RLS anche su supporto informatico e può essere consultato esclusivamente in azienda. Leggere modifiche alla disciplina delle comunicazioni degli infortuni sul lavoro. La comunicazione del RLS deve essere effettuata solo in caso di nuova elezione o designazione. Per la prima comunicazione vale l'indicazione del nominativo del RLS in carica. Non esiste più l'obbligo della comunicazione annuale. Viene introdotto un comma (3 bis) in cui parte delle responsabilità penali vengono trasferite ad altre figure quali il preposto, i lavoratori, i progettisti, i fabbricanti e i fornitori, gli installatori e il medico, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 15)

Il Medico Competente consegna al lavoratore non più tutta la documentazione sanitaria in suo possesso al termine del contratto di lavoro dell'azienda, ma bensì copia della cartella sanitaria e di rischio (onde evitare perdite che potrebbero causare problemi nel reperire le necessarie informazioni a posteriori). L'originale della documentazione consegnata dal Medico Competente deve essere conservato dal Datore di Lavoro per almeno 10 anni. Non è più tenuto a inviare all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio. Pertanto il lavoratore non può più richiedere copia delle cartelle sanitarie e di rischio a tale organo.

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (Art. 16)

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza) non si applica a:

- servizi di natura intellettuale,
- mere forniture di materiali o attrezzature,
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari come previsti dall'allegato XI.

Niente più DUVRI per lavori o servizi di durata superiore ai 2 giorni.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI (Art. 17)

Viene introdotta una sorta di patente a punti per le aziende del settore edile. Viene assegnato un punteggio iniziale sulla base del livello di Sicurezza aziendale e da questa vengono decurtati punti nel caso di violazioni delle norme. All'azzeramento del punteggio si ha l'impossibilità per l'azienda di procedere allo svolgimento di attività nel settore edile.

VALUTAZIONE DEI RISCHI (Art. 18)

Nel caso di avvio di nuova attività la valutazione dei rischi va effettuata entro 90 giorni dall'avvio dell'attività.

Per l'apposizione della data certa è possibile procedere con la firma in compresenza di:

- RSPP
- RLS (o RLST)
- Medico Competente (ove nominato)

La soluzione è alternativa all'apposizione della data certa precedentemente proposta che resta tuttora valida per i casi in cui non sia possibile applicare la soluzione sopra proposta (per mancanza delle persone interessate).

La valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato è rinviata alla pubblicazione di successive indicazioni, o in assenza delle stesse entro il 1 agosto 2010.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (Art. 23)

È ora possibile effettuare la formazione dei preposti presso sedi differenti dall'azienda.

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 26)

Non è più vietata la visita sanitaria preassuntiva. Anzi, la visita medica preventiva in fase preassuntiva viene inserita nella sorveglianza sanitaria.

Il Medico Competente è tenuto a fornire copia scritta del giudizio al lavoratore e al datore di lavoro in caso di:

- Idoneità;
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- Inidoneità temporanea.

SANZIONI (Art. 32 - 33 - 34 - 35 - 36)

Profondi cambiamenti al regime delle sanzioni previste (ad esempio scende la sanzione per mancata valutazione dei rischi).

Cancellate alcune sanzioni per i lavoratori autonomi.

Ridotte gli importi delle sanzioni per i preposti, ma distribuite in maniera differente rispetto alla precedente normativa.

TABELLA DI RACCORDO TRA IL D.LGS. 81/08 E IL D.LGS. 106/09

La successiva tabella si applica SOLO agli articoli commentati nella presente pubblicazione.

ARTICOLO D.LGS. 81/08	ARTICOLO D.LGS. 106/09	TITOLO NEL D.LGS. 81/08
Art. 9	Art. 8 comma d-bis (da aggiungere dopo l'articolo del D.Lgs. 81/08)	Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11	Art.9	Attività promozionali
Art.13	Art. 10	Vigilanza
Art.14	Art.11	Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Art.18	Art. 13	Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
Art.25	Art. 15	Obblighi del Medico Competente
Art.26	Art.16	Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
Art.27	Art. 17	Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Art.28	Art.18	Oggetto della valutazione dei rischi
Art.37	Art.23	Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti
Art.41	Art.26	Sorveglianza sanitaria
Art.55	Art.32	Sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente
Art.56	Art.33	Sanzioni per il Preposto
Art.57	Art.34	Sanzioni per i progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori
Art.58	Art.35	Sanzioni per il Medico Competente
Art.59	Art.36	Sanzioni per i Lavoratori